Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 29 luglio 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 211 DEL 29 LUGLIO 1978:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1240**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 384, relativo all'ordinamento della scuola speciale di colpocitologia, è modificato nel senso che il terzo, nono e tredicesimo comma relativi rispettivamente ai titoli di ammissione alla scuola, alla direzione della medesima ed alle materie d'insegnamento sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione alla scuola è il diploma di scuola media superiore.

Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica o un docente del medesimo istituto che abbia particolare competenza in materia e che ne sia cultore.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

fisica;

chimica e biochimica;

biologia (con particolare riguardo alla citologia generale);

anatomia, istologia e fisiologia umana normale con particolare riguardo all'apparato genitale femminile;

nozioni di patologia generale;

nozioni di microbiologia;

tecnica citologica e colposcopica.

2° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica umana con particolare riguardo all'apparato genitale femminile;

citologia normale e patologica dell'apparato genitale femminile compresa la mammella;

colposcopia;

tecnica istologica ed istochimica;

tecnica fotografica e microfotografica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1978
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1241**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 271, 272, 273 e 274, relativi all'ordinamento degli studi della scuola di perfezionamento in genetica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di perfezionamento in genetica

Art. 271. — La scuola di perfezionamento in genetica ha lo scopo di orientare e guidare verso l'attività scientifica nel campo della genetica i laureati preparandoli a portare nell'insegnamento, nella ricerca e nell'esercizio professionale i metodi, i concetti, le conoscenze della genetica moderna e delle discipline affini quali, ad esempio, la biometria e la biologia molecolare.

Art. 272. — Il funzionamento della scuola è affidato a un consiglio direttivo di tre membri nominato dalla facoltà per un triennio. Il consiglio della scuola nomina un direttore il quale, d'accordo con il consiglio, propone anno per anno gli insegnanti chiamati a tenere i corsi. Gli insegnanti saranno scelti tra i professori, tra gli assistenti e anche tra persone di riconosciuta competenza dell'argomento. Le proposte dovranno essere approvate dalla facoltà. Il direttore cura inoltre la organizzazione della scuola e il regolare funzionamento dei corsi e degli esami.

Art. 273. — Alla scuola di perfezionamento in genetica sono ammessi: i laureati in scienze biologiche; in scienze naturali; in medicina e chirurgia; in medicina veterinaria; in scienze agrarie e in scienze forestali; in chimica; in farmacia; in chimica e tecnologia farmaceutica; in matematica; in fisica; in matematica e fisica. La durata del corso è di tre anni.

Art. 274. — I corsi di insegnamento impartiti nei tre anni sono i seguenti, essi sono impartiti e devono essere seguiti secondo il seguente schema, anno per anno:

1° *Anno*:

metodologia scientifica e genetica;
genetica molecolare.

2° *Anno*:

genetica di popolazioni;
genetica e citogenetica umane.

3° *Anno*:

genetica dei microorganismi;
genetica matematica.

Art. 275. — Per ottenere il diploma i candidati devono aver frequentato e superato gli esami previsti dal piano di studio, che dovrà consistere in almeno sei corsi, equivalenti ciascuno (per numero di lezioni ed esercitazioni), ad un corso universitario annuale. I candidati dovranno inoltre frequentare un laboratorio di ricerca, scelto d'accordo con il consiglio della scuola e svolgervi un lavoro che costituisca un contributo scientifico originale. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta sul lavoro di ricerca svolto dal candidato.

Art. 276. — Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal consiglio della scuola e sono costituite dal professore della materia e da altri due insegnanti della scuola. La commissione per l'esame di diploma, pure nominata dal consiglio, è formata da quattro membri scelti tra gli insegnanti della scuola e da un contro-relatore nella persona di un competente del soggetto particolare della dissertazione, il quale può essere anche un professore di un'altra Università.

Art. 277. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della facoltà. La tassa di diploma è fissata in L. 6.000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. La misura del contributo per le esercitazioni durante il corso degli studi è fissato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udita la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed il consiglio direttivo della scuola.

Dopo l'art. 300, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in conservazione della natura e pianificazione ecologica territoriale, annessa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Scuola di specializzazione in conservazione della natura e pianificazione ecologica territoriale

Art. 301. — E' istituita presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia la scuola di specializzazione in conservazione della natura e pianificazione ecologica territoriale. La durata degli studi è di due anni.

Art. 302. — E' direttore della scuola un professore ordinario o straordinario nelle discipline naturalistiche afferenti ai problemi dell'ambiente e della sua tutela della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia.

Il funzionamento della scuola è affidato ad un consiglio direttivo formato dal direttore e da altri due membri nominati ogni quadriennio dalla facoltà.

I docenti per singoli corsi verranno scelti su proposta del consiglio direttivo, tra i professori ufficiali o gli assistenti o anche tra persone italiane e straniere, non appartenenti alla facoltà, ma di riconosciuta e documentata competenza specifica. Tale scelta verrà operata dalla facoltà in conformità alle norme vigenti.

Art. 303. — Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in scienze naturali, scienze geologiche, scienze biologiche, scienze agrarie e scienze forestali, chimica, architettura, ingegneria, geografia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze della produzione animale.

Art. 304. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola durante i due anni sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) conservazione della natura ed economia delle risorse naturali;

2) fattori geomorfologici, idrografici e climatologici dell'ambiente;

3) floristica e tipologia ecologico-strutturale della vegetazione;

4) faunistica ed ecologia animale;

5) fattori socio-economici culturali della pianificazione territoriale;

6) legislazione comparata della conservazione della natura e della pianificazione ecologica territoriale.

2° *Anno*:

7) rilevamento fitosociologico per la pianificazione ecologica territoriale;

8) sistemazione e difesa del suolo; conservazione e sistemazione della copertura vegetale;

9) conservazione e gestione delle risorse animali;

10) urbanistica e pianificazione territoriale ecologica integrata.

Tutti i corsi comprendono anche una parte pratica di esercitazioni con escursioni.

In aggiunta ai corsi potranno essere tenuti seminari su argomenti di particolare interesse ed eventuali periodi di studio in altre sedi italiane o all'estero. Inoltre potranno essere variati in numero e contenuto i corsi sopra elencati tenuto conto della evoluzione degli interessi e delle conoscenze.

Gli esami annuali saranno sostenuti davanti a una commissione formata da tre docenti della scuola.

La scuola rilascia un diploma di specializzazione per ottenere il quale i candidati, dopo aver sostenuto tutti gli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta a carattere sperimentale originale.

La discussione sarà sostenuta davanti ad una commissione presieduta dal direttore della scuola e composta dai titolari dei corsi. La discussione della dissertazione è pubblica.

Art. 305. — Gli iscritti alla scuola di specializzazione sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse, e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della facoltà. L'ammontare della tassa per la preparazione della dissertazione scritta è stabilito in L. 200.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1978
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1242**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 205 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche presso la facoltà di farmacia.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSE ALLA FACOLTÀ DI FARMACIA

Capo I

Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche

Art. 206. — E' istituita presso la facoltà di farmacia una scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche con sede presso l'istituto di chimica farmaceutica dell'Università.

Il suo scopo è di impartire lezioni di esercitazioni pratiche al fine di fornire agli allievi una preparazione completa teorica e sperimentale nella scienza e nella tecnologia dei cosmetici.

Art. 207. — Il direttore della scuola è nominato dalla facoltà di farmacia tra i docenti della facoltà stessa. Egli presiede il consiglio della scuola che è composto da tutti gli insegnanti dei vari corsi.

I docenti sono proposti dal direttore e sono nominati dalla facoltà.

Art. 208. — La scuola rilascia un diploma di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche.

La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma è di due anni.

Alla scuola possono essere iscritti 15 (quindici) allievi per anno.

Qualora il numero delle domande di iscrizione ecceda quello fissato, il consiglio della scuola procederà ad una scelta insindacabile in base ai titoli presentati.

Possono iscriversi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica, chimica industriale e scienze biologiche.

Su proposta della facoltà di farmacia, udito il consiglio della scuola, il senato accademico può eventualmente ammettere alla scuola candidati che presentino diplomi di laurea diversi da quelli stabiliti.

Gli aspiranti debbono nei termini regolamentari presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e della quietanza del pagamento di tasse, soprattasse e contributi relativi.

Art. 209. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) biologia e biochimica cellulare;
2) fisiologia applicata;
3) farmacologia e tossicologia cosmetica;
4) microbiologia applicata ed igiene;
5) chimica fisica applicata;
6) chimica prodotti cosmetici I;
7) tecnologia cosmetica I;
8) controllo chimica di qualità I.

2° *Anno*:

1) chimica prodotti cosmetici II;
2) tecnologia e formulazione cosmetica II;
3) legislazione cosmetica e documentaristica;
4) impianti e macchinario cosmetico;
5) marketing, pubblicità e psicocosmesi;
6) controllo chimico di qualità II;
7) controllo microbiologico di qualità.

Ad ogni corso corrisponderà un adeguato numero di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche che potranno essere svolte da più docenti in relazione alla particolare necessità di ciascun corso.

Oltre alle predette materie possono essere tenuti seminari e conferenze di aggiornamento nel campo della cosmetologia.

Gli iscritti sono obbligati alla frequenza costante ai corsi di lezioni ed esercitazioni.

La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di icrizione. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini della ammissione agli esami.

Art. 210. — Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facoltà di farmacia di cui all'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

I contributi a carico degli iscritti saranno fissati annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto.

Art. 211. — La data di inizio e termine delle lezioni sono fissate dalla facoltà, udito il consiglio della scuola, in dipendenza a ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi.

Art. 212. — Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside di facoltà di farmacia su proposta del direttore della scuola e sono composte, di norma, rispettivamente di tre e sette membri.

Gli esami di profitto e di diploma si sostengono di regola in due sessioni in un periodo successivo alla conclusione di ciascun anno.

Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e tecnico-pratiche si sostengono nelle singole materie od anche in gruppi di materie strettamente affini.

L'esame di diploma, al quale i candidati potranno essere ammessi dopo aver superato tutti gli esami di profitto, consiste in una discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un argomento tecnico-scientifico assegnato allo specializzando dal direttore della scuola.

Art. 213. — Al funzionamento della scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi da parte degli iscritti.

La scuola potrà avvalersi anche di contributi provenienti da enti o industrie interessate allo sviluppo delle conoscenze in questo campo.

L'istituto di chimica farmaceutica metterà a disposizione della scuola aule e locali per lezioni ed esercitazioni di laboratorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1978
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 306

LEGGE 24 luglio 1978, n. **391**.

Modifica dell'articolo 187 della legge fallimentare relativo alla domanda di amministrazione controllata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 187 del testo delle disposizioni sulla « Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa », approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Art. 187 - *Domanda di ammissione alla procedura.* — L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni.

La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161 ».

Art. 2.

Nelle procedure in corso all'entrata in vigore della presente legge, il tribunale, su domanda dell'imprenditore e con decreto motivato, può concedere una proroga del beneficio, fino al termine massimo complessivo di anni due, allorché vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 27 luglio 1978, n. **392.**
Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Capo I
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE

Art. 1.
(*Durata della locazione*)

La durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione non può essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per quattro anni.

Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria.

Art. 2.
(*Disciplina della sublocazione*)

Il conduttore non può sublocare totalmente l'immobile, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore.

Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati.

Art. 3.
(*Rinnovazione tacita*)

Il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo.

La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza.

Art. 4.
(*Recesso del conduttore*)

E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

Art. 5.
(*Inadempimento del conduttore*)

Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.

Art. 6.
(*Successione nel contratto*)

In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.

In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.

In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto.

Art. 7.
(*Clausola di scioglimento in caso di alienazione*)

E' nulla la clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione della cosa locata.

Art. 8.
(*Spese di registrazione*)

Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.

Art. 9.
(*Oneri accessori*)

Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.

Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.

Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Art. 10.
(*Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini*)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.

Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio.

In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.

Art. 11.
(*Deposito cauzionale*)

Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.

Art. 12.
(*Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione*)

Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.

Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.

Il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'articolo 15.

Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.

Se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento.

Le suddette modalità si applicano fino alla attuazione della riforma del catasto edilizio urbano.

Art. 13.
(*Superficie convenzionale*)

La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:

a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;

b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;

c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;

d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;

e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;

f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.

E' detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70.

Le superfici di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

L'elemento di cui alla lettera *e*) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera *a*).

Alla superficie di cui alla lettera *a*) si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;

b) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;

c) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46.

I coefficienti di cui alle lettere *b*) e *c*) del quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente ai sensi dell'articolo 21.

Art. 14.
(*Costo base*)

Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, è fissato in:

a) L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;

b) L. 225.000 per gli immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La data di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, dal certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella comunque accertata.

Art. 15.
(*Coefficienti correttivi del costo base*)

I coefficienti correttivi sono stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione dell'immobile.

Art. 16.
(*Tipologia*)

In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente:

a) 2,00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1);

b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);

c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3);

d) 0,80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);

e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);

f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6);

g) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);

h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11).

Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli fini del comma precedente, la categoria catastale viene stabilita dall'ufficio tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unità immobiliari che siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe. A tale fine gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria dell'immobile con una sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture dell'unità immobiliare locata nonché degli impianti in essa installati. L'ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di sopralluogo.

Art. 17.
(*Classe demografica dei comuni*)

In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.

Art. 18.
(*Ubicazione*)

In relazione all'ubicazione i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i coefficienti della tabella seguente:

a) 0,85 per la zona agricola;

b) 1 per la zona edificata periferica;

c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;

d) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;

e) 1,30 per il centro storico.

I consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio comunale in zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano le perimetrazioni previste nell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con i seguenti coefficienti:

a) 0,85 per la zona agricola;

b) 1 per il centro edificato;

c) 1,10 per il centro storico.

All'interno delle zone di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del primo comma ed alle lettere *b*) e *c*) del terzo comma i consigli comunali possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90, in sostituzione dei coefficienti suindicati.

Art. 19.
(*Livello di piano*)

In relazione al livello di piano, limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti:

a) 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato;

b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;

c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo piano;

d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.

Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere *c*) e *d*) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10.

Art. 20.
(*Vetustà*)

In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:

a) 1 per cento per i successivi quindici anni;

b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.

Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.

Art. 21.
(*Stato di conservazione e manutenzione*)

In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1,00 se lo stato è normale;

b) 0,80 se lo stato è mediocre;

c) 0,60 se lo stato è scadente.

Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unità immobiliare:

1) pavimenti;
2) pareti e soffitti;
3) infissi;
4) impianto elettrico;
5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
6) impianto di riscaldamento;

nonchè dei seguenti elementi comuni:

1) accessi, scale e ascensore;
2) facciate, coperture e parti comuni in genere.

Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri dell'unità immobiliare.

Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare.

Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari.

Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, indicherà analiticamente gli elementi di valutazione fissati nei commi precedenti.

Art. 22.
(*Immobili ultimati dopo il* 31 *dicembre* 1975)

Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione a metro quadrato è fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il costo base di produzione è determinato, anche in misura differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto:

a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata;

b) dell'incidenza del contributo di concessione;

c) del costo dell'area, che non potrà essere superiore al 25 per cento del costo di produzione;

d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.

Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella di registro o di altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni obbligatorie o in base ad altre documentazioni di origine pubblica, risultano costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *d*) del comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo conto di tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua spettanza, è tenuto a fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga fatta anteriormente al primo trasferimento dell'immobile; in tal caso gli stessi elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di cui sopra non si tiene comunque conto del valore dell'immobile accertato ai fini dell'imposta di registro relativa al suo trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la determinazione del canone è quello dei costi come sopra definiti.

Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a norma del presente articolo, di applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i coefficienti previsti nell'articolo 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di produzione.

Art. 23.

(*Riparazioni straordinarie*)

Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.

L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui è situato l'immobile.

Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono decise con le modalità indicate negli articoli 43 e seguenti.

Art. 24.

(*Aggiornamento del canone*)

Per gli immobili adibiti ad uso d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata.

Art. 25.

(*Adeguamento del canone*)

Ciascuna delle parti, in ogni momento del rapporto contrattuale, ha diritto all'adeguamento del canone in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15, escluso il parametro relativo alla vetustà che si applica al momento del rinnovo contrattuale.

L'adeguamento del canone avrà effetto dal mese successivo a quello durante il quale sia stato richiesto mediante lettera raccomandata.

Art. 26.

(*Ambito di applicazione*)

Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:

a) alle locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, salvo che il conduttore abiti stabilmente nell'immobile per motivi di lavoro o di studio;

b) alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico dello Stato per i quali si applica il canone sociale determinato in base alle disposizioni vigenti;

c) alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata;

d) alle locazioni relative ad immobili inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9.

Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano alle locazioni concernenti gli immobili siti in comuni che al censimento del 1971 avevano popolazione residente fino a 5.000 abitanti qualora, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni quinquennio, la popolazione residente non abbia subito variazioni in aumento, o comunque l'aumento percentuale sia stato inferiore a quello medio nazionale, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

Il comune provvede a dare pubblica notizia della condizione di cui al precedente comma e delle eventuali variazioni.

Capo II

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE

Art. 27.

(*Durata della locazione*)

La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate:

1) industriali, commerciali e artigianali;

2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere.

Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti.

Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.

Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.

E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

Art. 28.

(*Rinnovazione del contratto*)

Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.

Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti.

Art. 29.

(*Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza*)

Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui all'articolo precedente è consentito al locatore ove egli intenda:

a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;

b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'articolo 27 o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;

c) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;

d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera *c*).

Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o locanda, anche se ammobiliati, il locatore può negare la rinnovazione del contratto nelle ipotesi previste dall'articolo 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l'immobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera *c*). Il locatore può altresì negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività del conduttore, osservate le disposizioni di cui all'aticolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628.

Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell'immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza, rispettivamente per le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27 e per le attività alberghiere.

Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta è fondata.

Se il locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il contratto s'intende rinnovato a norma dell'articolo precedente.

Art. 30.

(*Procedura per il rilascio*)

Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 29 e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa

senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall'articolo 46.

La controversia è di competenza del conciliatore qualora il canone annuo non superi lire seicentomila; negli altri casi è di competenza del pretore.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è posto l'immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.

Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad istanza del locatore, pronunzia ordinanza di rilascio per la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall'articolo 29.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio.

Nel caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo di conciliazione.

Se il tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo esecutivo. In caso contrario o nella contumacia del convenuto si procede a norma dell'articolo 420 e seguenti del codice di procedura civile.

Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte, può disporre il rilascio dell'immobile con ordinanza costituente titolo esecutivo.

Art. 31.

(*Sanzioni*)

Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi previsti dall'articolo 29 e che, nel termine di sei mesi dall'avvenuta consegna, non abbia adibito l'immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, o non abbia adibito l'immobile ad esercizio in proprio di una delle attività indicate all'articolo 27, ovvero non abbia rispettato i termini della concessione o quelli del piano comunale di intervento per quanto attiene l'inizio dei lavori di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell'immobile ovvero, in caso di immobili adibiti ad esercizio di albergo, pensione o locanda, non abbia completato i lavori di ricostruzione nel termine stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone di locazione percepito prima della risoluzione del contratto, oltre alle indennità previste ai sensi dell'articolo 34.

Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della presente legge.

Art. 32.

(*Aggiornamento del canone*)

Per i primi tre anni dall'inizio della locazione il canone nelle misure contrattualmente stabilite non può essere aggiornato per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.

Le parti possono convenire che dall'inizio del quarto anno il canone sia aggiornato con riferimento alle variazioni verificatesi nel biennio precedente e così successivamente con periodi di invariabilità non inferiori al biennio.

Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 33.

(*Canone delle locazioni stagionali*)

Il canone delle locazioni stagionali può essere aggiornato con le modalità di cui all'articolo 32.

Art. 34.

(*Indennità per la perdita dell'avviamento*)

In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità.

Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. L'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.

Art. 35.

(*Limiti*)

Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.

Art. 36.

(*Sublocazione e cessione del contratto di locazione*)

Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione. il lo-

catore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.

Le indennità previste dall'articolo 34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione.

Art. 37.

(*Successione nel contratto*)

In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto a continuarne l'attività.

In caso di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il contratto di locazione si trasferisce al coniuge, anche se non conduttore, che continui nell'immobile la stessa attività già ivi esercitata assieme all'altro coniuge prima della separazione legale o consensuale ovvero prima dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se l'immobile è adibito all'uso di più professionisti, artigiani o commercianti e uno solo di essi è titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti, gli altri professionisti, artigiani o commercianti.

Nelle ipotesi di recesso del titolare del contratto, succedono nello stesso gli altri professionisti, artigiani o commercianti. In tal caso il locatore può opporsi alla successione nel contratto, per gravi motivi, con le modalità di cui all'articolo precedente.

Art. 38.

(*Diritto di prelazione*)

Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.

Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare.

Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse.

Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore.

L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima.

Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

Art. 39.

(*Diritto di riscatto*)

Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto.

Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Art. 40.

(*Diritto di prelazione in caso di nuova locazione*)

Il locatore che intende locare a terzi l'immobile, alla scadenza del contratto rinnovato ai sensi dell'articolo 28, deve comunicare le offerte al conduttore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto di locazione dovuti a risoluzione per inadempimento o recesso del conduttore o ad una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, relative al conduttore medesimo.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.

Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno, ovvero quando il locatore abbia ottenuto il rilascio dell'immobile non intendendo locarlo a terzi, e, viceversa, lo abbia concesso in locazione entro i sei mesi successivi.

Art. 41.

(*Norme applicabili*)

Ai contratti previsti nell'articolo 27 si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 non si applicano ai rapporti di locazione di cui all'articolo 35.

Art. 42.

(Destinazione degli immobili a particolari attività)

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, hanno la durata di cui al primo comma dell'articolo 27.

A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41, nonché le disposizioni processuali di cui al titolo I, capo III, ed il preavviso per il rilascio di cui all'articolo 28.

Capo III

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Art. 43.

(Improcedibilità della domanda)

La domanda concernente controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento e all'adeguamento del canone non può essere proposta se non è preceduta dalla domanda di conciliazione di cui all'articolo seguente.

L'improcedibilità è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 44.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

La domanda di conciliazione concernente la determinazione, l'aggiornamento e l'adeguamento del canone è presentata al giudice competente.

Il giudice convoca le parti, con comunicazione da effettuarsi a cura della cancelleria, per una udienza da tenersi non oltre quindici giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione, per l'amichevole componimento della vertenza.

Se le parti si conciliano, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e dal giudice e depositato in cancelleria.

Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

Se la conciliazione non riesce, il giudice ne dà atto nel verbale.

Nell'udienza di cui sopra il giudice può essere affiancato da due esperti, uno per ciascuna delle parti, che possono sceglierli anche nell'ambito delle organizzazioni di inquilini o di proprietari. Le parti possono partecipare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e possono farsi assistere dal difensore.

Art. 45.

(Ricorso al giudice)

Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui all'articolo precedente, le parti possono chiedere al giudice la determinazione del canone.

La controversia è di competenza del conciliatore qualora il canone di cui si chiede la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento non sia superiore a lire 50.000 mensili; negli altri casi è di competenza del pretore.

Le controversie relative alle opere di conservazione dell'immobile di cui all'articolo 23, alle indennità di cui all'articolo 34 e alla indennità per i miglioramenti di cui agli articoli 1592 del codice civile e 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, sono di competenza del pretore qualunque ne sia il valore.

Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.

In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente, quando il valore della causa non ecceda lire 50.000 mensili nelle controversie previste dal comma secondo e L. 600.000 in quelle previste dal comma terzo.

Fino al termine del giudizio il conduttore è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l'importo non contestato.

Art. 46.

(Rinvio alle norme relative al procedimento sulle controversie individuali di lavoro)

Il procedimento per le controversie di cui agli articoli 30 e 45, per tutto ciò che non è regolato dalla presente legge, è disciplinato dagli articoli 414, 415, 416, 417, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 418, 419, 420, 421, comma primo, 422, 424, 429, commi primo e secondo, 430 del codice di procedura civile e dall'articolo 431 dello stesso codice, in quanto applicabile. Si applica altresì l'articolo 145 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Art. 47.

(Poteri istruttori del giudice)

Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione dell'immobile e l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte sia orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

Art. 48.

(Passaggio dal rito ordinario al rito speciale)

Il pretore o il conciliatore, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda una delle controversie previste negli articoli 30 e 45, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

Qualora la causa non rientri nella rispettiva competenza per valore, il pretore o il conciliatore la rimette con ordinanza non impugnabile al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione.

Art. 49.

(Passaggio dal rito speciale al rito ordinario)

Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite nel presente capo riguarda una controversia diversa da quelle previste negli articoli 30 e 45, qualora la causa non rientri nella sua competen-

za, la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito ordinario.

In tal caso le prove acquisite avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.

Art. 50.

(*Incompetenza del giudice*)

Quando una causa relativa alle controversie di cui agli articoli 30 e 45 sia stata proposta dinanzi a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile, ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420 dello stesso codice.

Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione.

Art. 51.

(*Delle impugnazioni*)

L'appello contro la sentenza del conciliatore o del pretore nei processi relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45, si propone, rispettivamente, al pretore o al tribunale.

Il procedimento di appello, per tutto ciò che non è regolato dalla presente legge, è disciplinato dagli articoli 434, 435, 436, 437, commi primo, secondo e terzo, 438, primo comma, del codice di procedura civile. E' applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 429 dello stesso codice.

Art. 52.

(*Cambiamento del rito in appello*)

Il giudice, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 48 e 49.

Art. 53.

(*Consulente tecnico in appello*)

Il giudice, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437 del codice di procedura civile, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre venti giorni.

Il consulente deve depositare il proprio parere non oltre dieci giorni prima della nuova udienza.

Art. 54.

(*Clausola compromissoria*)

E' nulla la clausola con la quale le parti stabiliscono che le controversie relative alla determinazione del canone siano decise da arbitri.

Art. 55.

(*Termine per il pagamento dei canoni scaduti*)

La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.

Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta.

In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.

La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà.

Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.

Art. 56.

(*Modalità per il rilascio*)

Col provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, tenuto conto delle condizioni del conduttore e del locatore e delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso, fissa anche la data della esecuzione entro il termine massimo di mesi sei ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento.

Nelle ipotesi di cui all'articolo 55 per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 57.

(*Esenzioni fiscali ed onorari professionali*)

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie locatizie attribuite dalla presente legge alla competenza del conciliatore ed ai provvedimenti di cui all'articolo 44 sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà.

TITOLO II

DISCIPLINA TRANSITORIA

Capo I

CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE

Art. 58.

(*Durata dei contratti in corso soggetti a proroga*)

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la durata prevista nell'articolo 1 con le seguenti decorrenze:

a) dal 1° gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1952;

b) dal 1° luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1° gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963;

c) dal 1° gennaio 1980, per i contratti stipulati dopo il 7 novembre 1963.

Art. 59.

(*Recesso del locatore*)

Nei casi di cui all'articolo precedente il locatore può recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi:

1) quando abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado;

2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore risulti infondata, questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco;

3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori;

4) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso;

5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, numero 1089, nel caso in cui la competente sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile;

6) quando il conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune confinante;

7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l'immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuità. Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La presunzione non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme al conduttore;

8) quando il conduttore non occupa continuativamente l'immobile senza giustificato motivo.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del precedente comma, il possesso della licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella lettera *c*) dell'articolo 29.

Alla procedura per il rilascio dell'immobile si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 30 e 56.

Art. 60.

(*Ripristino del rapporto e risarcimento del danno*)

Il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile in conseguenza dell'esercizio da parte del locatore del diritto di recesso, perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi da quando ha riacquistato la disponibilità dell'immobile, non lo adibisca all'uso per il quale aveva agito ovvero, nei casi di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 59, non inizi, nel suddetto termine, i lavori per i quali è stata rilasciata licenza o concessione.

Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilità del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco.

Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento, ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale di cui al titolo III della presente legge.

Art. 61.

(*Acquirente dell'immobile locato*)

La facoltà di recesso nel caso previsto dal n. 1) dell'articolo 59 non può essere esercitata da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi finché non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'acquisto.

Il termine è ridotto ad un anno se nei confronti dell'acquirente è in corso un procedimento di rilascio non dovuto a morosità ovvero se l'acquirente è cittadino emigrato in un paese straniero in qualità di lavoratore e intenda rientrare in Italia per risiedervi stabilmente.

Quando l'immobile è stato donato a causa di matrimonio o costituito in fondo patrimoniale e il matrimonio sia stato celebrato, il termine di cui al primo comma si computa dal giorno in cui il dante causa ha acquistato il diritto sull'immobile.

Art. 62.

(*Canone dei contratti soggetti a proroga*)

Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti previsti nell'articolo 58 dall'inizio del sesto anno a decorrere dalla entrata in vigore dalla presente legge ed il canone è adeguato in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15.

Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può essere aumentato a richiesta del locatore, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 20 per cento all'anno per i primi due anni e del 15 per cento all'anno per gli anni successivi della differenza risultante tra il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il canone attualmente corrisposto.

Se il canone attualmente corrisposto è superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Ove alcuni parametri, coefficienti o altri elementi necessari per la determinazione del canone a norma del-

l'articolo 12 non siano noti in tempo utile, gli adeguamenti del canone di locazione di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto di tutti gli altri elementi noti, salvo i conguagli che decorreranno in ogni caso dalle date di cui ai commi precedenti.

Le parti possono liberamente concordare modalità diverse sempre che il canone definito non superi quello risultante dall'applicazione degli articoli 12 e 24.

Art. 63.

(Aggiornamento del canone dei contratti in corso soggetti a proroga)

Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti nell'articolo 58 non è aggiornato per gli effetti di cui all'articolo 24.

Dall'inizio del terzo anno il canone di locazione è aggiornato in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Se le variazioni sono in aumento, di esse si applica soltanto:

il 20 per cento dall'inizio del terzo anno;

il 40 per cento dall'inizio del quarto anno;

il 60 per cento dall'inizio del quinto anno;

il 75 per cento dall'inizio del sesto anno.

In ogni caso con l'integrale applicazione dell'equo canone l'aggiornamento di cui all'articolo 24 si applica nella intera misura ivi prevista.

Art. 64.

(Particolari contratti soggetti a proroga)

Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26, comma primo, lettera *d)* e comma secondo, soggetti a proroga secondo la legislazione vigente, si applicano per la durata le disposizioni dell'articolo 58.

Fino al termine di tale durata il canone può essere modificato a richiesta del locatore mediante aggiornamento annuale, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

Art. 65.

(Contratti in corso non soggetti a proroga)

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 si applicano anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga, detraendosi, per la determinazione della durata prevista all'articolo 1, il tempo già trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione.

Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti di cui al presente articolo a partire dall'inizio del secondo anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ed il canone è adeguato in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15.

Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può essere aumentato su richiesta del locatore a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge nella misura del 50 per cento della differenza risultante fra il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il canone attualmente corrisposto.

Se il canone attualmente corrisposto è superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26, comma primo, lettera *d)* e comma secondo, non soggetti a proroga, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Fino alla scadenza di cui al primo comma il canone può essere modificato, su richiesta del locatore, soltanto mediante aggiornamento annuale, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Art. 66.

(Oneri accessori conglobati nel canone)

Gli oneri accessori che, nei rapporti in corso, siano stati posti a carico del conduttore e conglobati nel canone, non possono essere computati in misura superiore al 10 per cento del canone pattuito qualora il contraente interessato non ne provi l'importo effettivo.

Capo II

CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE

Art. 67.

(Contratti in corso soggetti a proroga)

I contratti di locazione di cui all'articolo 27 in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la seguente durata:

a) anni 4, i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964;

b) anni 5, i contratti stipulati tra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;

c) anni 6, i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

La durata di cui sopra decorre dal giorno e dal mese, successivi alla entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a quelli di scadenza previsti nel contratto di locazione; ove tale determinazione non sia possibile, dallo stesso giorno di entrata in vigore della presente legge.

E' in facoltà delle parti di stipulare anche prima della scadenza sopra prevista un nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II, titolo I, della presente legge.

Art. 68.

(*Aumenti del canone*)

Nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente articolo il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può essere a richiesta del locatore, aumentato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge per il restante periodo di durata del contratto, nelle misure seguenti:

1) non superiore al 15 per cento all'anno, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;

2) non superiore al 10 per cento all'anno per i contratti stipulati fra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;

3) non superiore al 5 per cento all'anno per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

Art. 69.

(*Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennità per l'avviamento commerciale*)

Alle scadenze di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 67 e a quelle di cui all'articolo 71, il locatore deve comunicare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno sessanta giorni prima di tale scadenza, a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile.

L'obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo.

Tale obbligo non ricorre inoltre quando il locatore non intende procedere al rinnovo della locazione per i motivi indicati all'articolo 29.

Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle nuove condizioni.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 40.

Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 18 mensilità, ovvero a 21 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.

Qualora il locatore non intenda procedere al rinnovo della locazione, al conduttore è dovuta l'indennità per avviamento commerciale nella misura di 18, ovvero di 21 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. L'indennità dovuta è complessivamente di 21 ovvero di 28 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui ai precedenti commi sesto e settimo.

Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.

Art. 70.

(*Immobili destinati a particolari attività soggetti a proroga*)

Ai contratti di locazione di cui all'articolo 42 si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68.

Art. 71.

(*Contratti in corso non soggetti a proroga*)

Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la determinazione della durata prevista in detta disposizione, il periodo di locazione già trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso.

La durata non può comunque essere inferiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contratti di cui sopra per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto.

Il canone potrà essere aggiornato annualmente su richiesta del locatore dal giorno della scadenza contrattualmente prevista, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Art. 72.

(*Mutamento della destinazione*)

I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione non possono prevedere, per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli 12 e 24, tranne che siano intervenute radicali trasformazioni dell'immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 73.

(*Norme applicabili*)

Per i contratti previsti negli articoli 67, 70 e 71 il locatore può recedere in base ai motivi di cui all'articolo 29 e con il preavviso di cui all'articolo 59. Si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39.

Capo III

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Art. 74.

(*Rinvio*)

Le disposizioni degli articoli da 43 a 57 sono applicabili alle locazioni previste nei capi I e II del presente titolo.

TITOLO III
FONDO SOCIALE

Art. 75.
(Istituzione del fondo sociale)

Presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti.

Tale fondo è costituito da un conto corrente infruttifero sul quale le regioni potranno prelevare le cifre messe a disposizione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Il Ministro del bilancio riunisce annualmente la commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e sottopone ad essa una proposta di ripartizione per regione della somma disponibile. Le proposte del Ministro e il parere della commissione sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive.

Art. 76.
(Ripartizione del fondo)

Le regioni, con provvedimento del consiglio regionale, decidono entro un mese dalla ripartizione dei fondi, le modalità di distribuzione tra i vari comuni tenendo conto delle esigenze esistenti in ciascuno di essi. Le somme così ripartite devono servire a concorrere al pagamento degli aumenti del canone di locazione per i conduttori meno abbienti.

Di norma i comuni, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, destineranno le somme secondo i seguenti criteri:

a) il reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore ed alle altre persone con lui abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo di due pensioni minime INPS per la generalità dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti;

b) al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i conduttori siano intestatari del contratto di affitto dell'alloggio, che, per ubicazione, tipologia e superficie, deve essere strettamente necessario alle esigenze del conduttore e delle persone con lui abitualmente conviventi;

c) i conduttori abbiano ricevuto, per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, richiesta di aumento del canone di locazione attualmente corrisposto.

Art. 77.
(Integrazione del canone)

L'integrazione del canone di locazione consisterà nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all'80 per cento dell'aumento del canone di locazione conseguente all'applicazione dell'equo canone, secondo l'entità e le modalità definite dalla presente legge.

Il contributo di cui al comma precedente non può in ogni caso essere superiore alla somma annua di L. 200.000.

Ai conduttori che usufruiscono del contributo integrativo è fatto divieto di procedere alla sublocazione dell'immobile locato a pena di decadenza dal contributo medesimo.

Art. 78.
(Copertura finanziaria)

La spesa di lire 240 miliardi derivante dall'applicazione del presente titolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi nell'anno 1978, di lire 25 miliardi nell'anno 1979, di lire 35 miliardi nell'anno 1980, di lire 45 miliardi nell'anno 1981, di lire 55 miliardi nell'anno 1982 e di lire 65 miliardi nell'anno 1983.

All'onere di lire 15 miliardi relativo all'anno finanziario 1978 si provvede con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79.
(Patti contrari alla legge)

E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.

Art. 80.
(Uso diverso da quello pattuito)

Se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione.

Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile. Qualora la destinazione ad uso diverso da quello pattuito sia parziale, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso prevalente.

Art. 81.
(Pubblicazione dei dati ISTAT nella Gazzetta Ufficiale*)*

Le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 82.
(Giudizi in corso)

Ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti.

Art. 83.

(*Relazione al Parlamento*)

Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, ogni anno, a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sulla applicazione del nuovo regime delle locazioni, che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni necessaria e tempestiva modificazione della presente legge.

Art. 84.

(*Abrogazione*)

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 85.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — BONIFACIO — PANDOLFI — STAMMATI — DONAT-CATTIN — PASTORINO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 27 luglio 1978, n. **393**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica; modifiche alla legge 24 maggio 1977, n. 227.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonché concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti*:

« Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 700 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Di tale incremento una quota pari a lire 250 miliardi dovrà essere utilizzata per la corresponsione di contributi in conto interessi su operazioni finanziate con provvista effettuata all'estero.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20 miliardi nell'anno 1978, di 115 miliardi per l'anno 1979, di 178 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981, di 109 miliardi per l'anno 1982 e 50 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984 ».

Dopo l'articolo 4 *è inserito il seguente*:

« Art. 4-*bis*. — Al fondo rotativo di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è inoltre conferita la somma di 50 miliardi di lire in ragione di 8 miliardi per l'anno 1979 e di 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1985.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

Art. 2.

L'articolo 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo e quelle di cui al successivo articolo 24, secondo comma, lettera *b*), possono essere compiute anche nella fase di approntamento della fornitura a fronte dei titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione, anche se depositati presso banca, nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ».

Art. 3.

L'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

« In estensione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonché di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro, secondo le modalità previste al quarto comma dell'articolo 18 della presente legge.

Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere:

a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonché ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della presente legge;

b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni,

limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*) e *n*) del precedente articolo 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a diciotto mesi;

c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente contratti di esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali ».

Art. 4.

All'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 24 marzo 1977, n. 227, è aggiunto il seguente comma:

« Alle operazioni di provvista all'estero destinate al finanziamento di esportazioni, assistite dal contributo del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 23 — con o senza garanzia statale — e all'articolo 24 della presente legge, non si applica la disciplina prevista dallo articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — FORLANI — DONAT-CATTIN — OSSOLA — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 27 luglio 1978, n. **394**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, concernente: « Misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978 ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, concernente misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

al primo comma, dopo le parole: « nelle zone », *sono aggiunte le seguenti*: « della provincia », *e le parole*: « 15.000 milioni », *sono sostituite con le seguenti*: « 30.000 milioni »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi, con particolare riguardo a quelli concernenti la tutela della pubblica incolumità, il ripristino o ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali nonché di ogni altra opera di interesse degli enti locali, ed alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati ».

All'articolo 2, *primo comma, la parola*: « ripristino », *è sostituita con la seguente*: « intervento », *e le parole*: « 50.000 milioni », *sono sostituite con le seguenti*: « 100.000 milioni ».

L'articolo 3 *è sostituito dal seguente*:

« La somma complessiva di lire 130.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 65.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979 ».

All'articolo 4, *le parole*: « e di culto », *sono sostituite con le seguenti*: « , di culto e delle opere portuali »; *le parole*: « 3.570 milioni », *sono sostituite con le seguenti*: « 5.570 milioni »; *le parole*: « per l'anno finanziario 1978 », *sono sostituite con le seguenti*: « per gli anni finanziari 1978 e 1979, nella misura, rispettivamente, di 3.570 e 2.000 milioni ».

Dopo l'articolo 4, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 4-*bis*. — I contributi saranno versati in rate trimestrali decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

La prima rata, pari al 30 per cento dello stanziamento relativo all'anno finanziario 1978, verrà corrisposta all'entrata in vigore della legge di conversione.

Le ulteriori rate saranno disposte con mandati diretti a favore delle tesorerie regionali, sulla base di documentate relazioni delle spese e degli interventi effettuati che le regioni invieranno ai Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitacor » gocce, nella confezione flacone × 10 ml, della ditta I.P.F.I. - Industria prodotti farmaceutici italiani, in Milano. (Decreto di revoca n. 5191/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 27 marzo 1970, col quale venne registrata al n. 11985 la specialità medicinale denominata « Vitacor » gocce, nella confezione flacone × 10 ml, a nome della ditta I.P.F.I. - Industria prodotti farmaceutici italiani, con sede in Milano, via Francesco Nullo, 17, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, a base di strofantina, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto per via orale, l'assorbimento appare incostante ed esiguo, così da non garantire una costante ed efficace azione cardiocinetica;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitacor » gocce, nella confezione flacone × 10 ml, registrata al n. 11985, in data 27 marzo 1970, a nome della ditta I.P.F.I. - Industria prodotti farmaceutici italiani, con sede in Milano, via Francesco Nullo. 17.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5663)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria gocce tipo « Gratus », nella confezione flacone × 30 ml, della specialità medicinale denominata « Sedofillina » della ditta Ellea S.r.l. - Specialità medicinali - Laboratorio biochimico, in Milano. (Decreto di revoca n. 5192/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 29 aprile 1968, col quale venne registrata, tra l'altro, al n. 9069/F, la categoria gocce tipo « Gratus », nella confezione flacone × 30 ml, della specialità medicinale denominata « Sedofillina », a nome della ditta Ellea S.r.l. - Specialità medicinali - Laboratorio biochimico, con sede in Milano, via Schiapparelli, 1, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta categoria, a base di strofantina, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto per via orale l'assorbimento appare incostante ed esiguo così da non garantire una costante ed efficace azione cardiocinetica;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria gocce tipo « Gratus », nella confezione flacone × 30 ml, della specialità medicinale denominata « Sedofillina », registrata al n. 9069/F, in data 29 aprile 1968, a nome della ditta Ellea S.r.l. - Specialità medicinali - Laboratorio biochimico, con sede in Milano, via Schiapparelli, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5664)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antiasmatina » sciroppo (flacone × g 150) e della relativa categoria 20 confetti della ditta Laboratorio farmaceutico Santa Tecla, in Milano. (Decreto di revoca n. 5194/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 12 giugno 1950 e 7 dicembre 1968, con i quali vennero registrate ai numeri 3491 e 3491/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Antiasmatina » sciroppo (flacone × g 150) e la relativa categoria 20 confetti, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Santa Tecla, con sede in Milano, via Perrone di S. Martino, 2 (già sita in Milano, via Bonomi, 2), prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, a base di lobelia e di strofantina, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata (per quanto concerne la strofantina, l'assorbimento della medesima per via orale appare incostante ed esiguo, così da non garantire una costante ed efficace azione cardiocinetica);

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Antiasmatina » sciroppo (flacone × g 150) e della relativa categoria 20 confetti, registrate rispettivamente ai numeri 3491 e 3491/A, in data 12 giugno 1950 e 7 dicembre 1968, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Santa Tecla, con sede in Milano, via Perrone di S. Martino, 2.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5666)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Strofacor » gocce, nella confezione flacone × 20 cc, della ditta Laboratorio chimico biologico O. Benedetti, in Scandicci. (Decreto di revoca n. 5193/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 4 marzo 1955, con il quale è stata registrata al n. 9801 la specialità medicinale denominata « Strofacor » gocce, nella confezione flacone × 20 cc, a nome della ditta Laboratorio chimico biologico O. Benedetti, già con sede in Firenze, via Giotto n. 23, ed ora in Scandicci (Firenze), via G. Donizetti, 52, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, a base di strofantina, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto per via orale l'assorbimento appare incostante ed esiguo, così da non garantire una costante ed efficace azione cardiocinetica;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Strofacor » gocce, nella confezione flacone × 20 cc, registrata al n. 9801 in data 4 marzo 1955 a nome della ditta Laboratorio chimico biologico O. Benedetti, con sede in Scandicci (Firenze), via G. Donizetti, 52.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5665)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Strophoral » compresse per adulti, nelle confezioni 25, 100 e 1000 compresse (confezione ospedaliera), nonchè della relativa categoria soluzione gocce (flacone × 10 ml), della S.r.l. Boehringer - Biochemia, in Milano. (Decreto di revoca n. 5198/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 9 dicembre 1950, 7 novembre 1953 e 26 marzo 1976, con i quali vennero registrate, ai numeri 4284 e 4284/A, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Strophoral » compresse per adulti, nelle confezioni 25, 100 e 1000 compresse (confezione ospedaliera) e 25 compresse per bambini, nonché la relativa categoria soluzione gocce, nella confezione flacone × 10 ml, a nome della S.r.l. Boehringer - Biochemia, con sede in Milano, via S. Uguzzone, 5 (già Boehringer - Prodotti chimici farmaceutici, con sede in Milano, via Porta Romana, 98), prodotte presso l'officina farmaceutica consortile Robin-Boehringer, sita in Monza (Milano)., via della Libertà;

Visto il decreto n. 281/R del 26 maggio 1955, col quale venne revocata la preparazione 25 compresse per bambini del prodotto suddetto, in seguito a rinuncia della società interessata;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, a base di strofantina, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto per via orale l'assorbimento appare incostante ed esiguo, così da non garantire una costante ed efficace azione cardiocinetica;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Strophoral » compresse per adulti, nelle confezioni 25, 100 e 1000 compresse (confezione ospedaliera), nonché della relativa categoria soluzione gocce (flacone × 10 ml), registrate rispettivamente ai numeri 4284 e 4284/A, in data 9 dicembre 1950, 7 no-

vembre 1953 e 26 marzo 1976, a nome della S.r.l. Boehringer - Biochemia, con sede in Milano, via S. Uguzzone, 5.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla società interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5716)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1978.

Accertamento della « maggiore rappresentatività » nelle organizzazione sindacali che hanno proposto domanda per partecipare all'attribuzione del 7 % dei patrimoni residui delle ex confederazioni fasciste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1161, recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369;

Vista la legge 18 novembre 1977, n. 902, riguardante l'attribuzione dei patrimoni residui delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste;

Viste le domande che, ai sensi ed effetti del primo comma dell'art. 3 di detta legge, sono pervenute al Ministero del lavoro e della previdenza sociale da parte delle sottoindicate associazioni sindacali ai fini dell'attribuzione in proprietà del 7 % dei patrimoni:

1) Confederazione autonoma italiana del lavoro - CONFAIL;

2) Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori - CISAL;

3) Unione nazionale sindacati autonomi - UNSA;

4) Federazione autonoma bancari italiani - FABI;

5) Associazione nazionale aiuti e assistenti ospedalieri - ANAAO;

6) Federazione italiana sindacale autonoma ferrovieri Stato - FISAFS;

7) Sindacato nazionale autonomo scuola elementare - SNASE;

8) DIRSTAT;

9) Federazione nazionale della stampa italiana - FNSI;

10) Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani - SUMAI;

11) Unione nazionale compositori librettisti autori di musica leggera - UNCLA;

12) Sindacato nazionale radiologi - S.N.R.;

13) Confederazione italiana sindacati addetti ai servizi - CISAS;

14) Confederazione italiana professionisti e artisti - CIPA;

15) Confederazione sindacale italiana liberi professionisti - CONSILP;

16) Unione italiana mezzadri e coltivatori diretti - UIMEC-UIL;

17) Libera associazione dottori commercialisti;

18) Sindacato nazionale autori drammatici;

19) Associazione italiana traduttori e interpreti;

20) Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche - CONFESERCENTI;

21) Associazione nazionale esattori ricevitori imposte dirette e tesorieri degli enti locali - ANERT;

22) Unione nazionale industrie di profumeria, cosmesi, saponi da toeletta e affini - UNIPRO;

23) Libera confederazione nazionale del commercio e turismo;

24) Associazione italiana della grande distribuzione - AIGID;

25) Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici;

26) Associazione nazionale imprese di trasporti automobilistici - ANITA;

27) Federazione italiana pubblici esercizi - FIPE;

28) Associazioni cristiane lavoratori italiani - ACLI;

29) Federazione nazionale della proprietà fondiaria;

30) Sindacato nazionale ingegneri liberi professionisti italiani;

31) Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane - CLAAI;

32) Confederazione italiana della piccola e media industria - CONFAPI;

33) Unione nazionale italiana collegi e associazioni periti - UNICAP;

Considerato che le istanze effettuate dalla Federazione nazionale della proprietà fondiaria; dal Sindacato nazionale ingegneri liberi professionisti italiani; dalla Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane; dalla Confederazione italiana della piccola e media industria e dall'Unione italiana collegi e associazioni periti non possono essere prese in considerazione in quanto pervenute oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 3 della legge n. 902 del 1977, né può essere, altresì, presa in considerazione la domanda della Confederazione italiana sindacati addetti ai servizi in quanto tale Confederazione non risulta costituita al 1° gennaio 1974;

Ritenuto che la domanda di partecipazione presentata dalle ACLI non può essere accolta in quanto non trattasi di organismo avente carattere sindacale;

Ritenuto che le domande presentate dall'Associazione italiana della grande distribuzione; dalla Federazione italiana pubblici esercizi; dall'Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici; dall'Associazione nazionale imprese di trasporti automobilistici e dall'Unione italiana mezzadri e coltivatori diretti (UIMEC-UIL) non possono essere prese in considerazione in via autonoma in quanto dette associazioni aderiscono ad organismi di grado superiore già destinatari per legge del 93 % dei patrimoni da attribuire;

Considerato che per la Federazione italiana sindacale autonoma ferrovieri dello Stato (FISAFS); per il Sindacato nazionale autonomo scuola elementare (SNASE); per la DIRSTAT e per l'Associazione italiana traduttori e interpreti (AITI) mancano il corrispon-

dente settore e relativo patrimonio nelle disciolte confederazioni fasciste e pertanto le domande presentate dalle dette associazioni non possono essere prese in considerazione;

Ritenuta l'esigenza di accertare, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge n. 902/1977, l'esistenza, nelle rimanenti associazioni, dei requisiti di cui all'art. 2;

Rilevato che dalla documentazione prodotta e dai dati esistenti in atti sono risultate maggiormente rappresentative, avuto riguardo ai requisiti di cui all'art. 2, complessivamente considerati, le seguenti associazioni sindacali:

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori - CISAL;

Confederazione autonoma italiana del lavoro - CONFAIL;

Federazione autonoma bancari italiani - FABI;

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche - CONFESERCENTI;

Associazione nazionale esattori e ricevitori imposte dirette e tesorieri degli enti locali - ANERT,

e che, per contro, non sono stati riscontrati detti requisiti nelle seguenti associazioni sindacali:

Libera confederazione nazionale del commercio e del turismo;

Libera associazione dottori commercialisti;

Unione nazionale industrie di profumeria, cosmesi, saponi da toeletta e affini - UNIPRO;

Unione nazionale sindacati autonomi - UNSA,

la cui rappresentatività, relativamente al settore del pubblico impiego, non può comunque avere rilevanza, atteso che per il settore medesimo manca nelle disciolte confederazioni sindacali fasciste il corrispondente patrimonio;

Atteso che, per l'attribuzione del patrimonio dei professionisti e artisti, manca un qualsiasi riferimento legislativo ad Associazioni destinatarie del 93 % e che quindi tutte le organizzazioni sindacali interessate debbono ritenersi attributarie per intero di tale patrimonio, tenuto conto, comunque, dei requisiti di cui al richiamato art. 2;

Considerato che, ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge n. 902/1977, debbano essere prese in considerazione le organizzazioni sindacali attualmente operanti in settori a cui corrispondano patrimoni appartenuti alle soppresse organizzazioni sindacali fasciste;

Ritenuto che unitamente alle esistenti organizzazioni sindacali dei professionisti e artisti debbono concorrere all'attribuzione del relativo patrimonio le organizzazioni sindacali che inquadrano attualmente categorie di lavoratori subordinati le quali, invece, nell'ordinamento corporativo, erano organizzate dalla disciolta confederazione fascista dei professionisti e artisti;

Rilevato che dalla documentazione prodotta e dai dati esistenti in atti sono risultate maggiormente rappresentative, avuto riguardo ai requisiti di cui all'art. 2, complessivamente considerati, le seguenti associazioni sindacali:

Associazione nazionale assistenti e aiuti ospedalieri - ANAAO;

Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani - SUMAI;

Federazione nazionale della stampa italiana - FNSI;

Sindacato nazionale radiologi - S.N.R.;

Unione nazionale compositori librettisti autori di musica leggera - UNCLA;

Confederazione sindacale italiana liberi professionisti - CONSILP,

e che, per contro, non sono stati riscontrati detti requisiti nelle seguenti associazioni sindacali:

Sindacato nazionale autori drammatici;

Confederazione italiana professionisti e artisti - CIPA;

Decreta:

E' accertata la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 2 della legge n. 902/1977, complessivamente considerati, nelle seguenti associazioni sindacali:

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori - CISAL;

Confederazione autonoma italiana del lavoro - CONFAIL;

Federazione autonoma bancari italiani - FABI;

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche - CONFESERCENTI;

Associazione nazionale esattori e ricevitori imposte dirette e tesorieri degli enti locali - ANERT.

Le seguenti organizzazioni sindacali partecipano, in base alla stipulazione di un accordo, alla ripartizione dell'intero patrimonio appartenente alla disciolta confederazione dei professionisti e artisti:

Associazione nazionale assistenti e aiuti ospedalieri - ANAAO;

Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani - SUMAI;

Federazione nazionale della stampa italiana - FNSI;

Unione nazionale compositori librettisti autori di musica leggera - UNCLA;

Sindacato nazionale radiologi - S.N.R.;

Confederazione sindacale italiana liberi professionisti - CONSILP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6227)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1978.

Modificazioni allo statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, recante l'istituzione di una Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 31 agosto 1966 e modificato, per ultimo, con decreto 7 settembre 1971;

Viste le deliberazioni assunte in data 28 gennaio 1976, 21 dicembre 1976 e 18 luglio 1977 dal consiglio generale del predetto istituto, intese a proporre alcune modifiche al vigente testo degli articoli 1, 2, 8, 13 e 22 dello statuto;

Considerato che le proposte di modifica possano essere accolte;

Vista la delibera assunta in merito dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 29 dicembre 1977;

Decreta:

Sono approvate le proposte di modifica agli articoli 1, 2, 8, 13 e 22 dello statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, il cui testo, pertanto, assume la seguente formulazione:

« Art. 1. — La Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, e riordinato con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, ha sede in Roma e può istituire propri uffici a norma di legge.

La Cassa è abilitata ad operare in tutto il territorio nazionale. Essa è sottoposta a vigilanza ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ».

« Art. 2. — La Cassa ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito di cui al successivo art. 3, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiane, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonché per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860.

E' fatto divieto alla Cassa di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese artigiane ».

« Art. 8. — Alla Cassa si applicano le agevolazioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, il dividendo di cui al precedente art. 7, terzo comma, attribuito allo Stato e destinato ad incrementare il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, è detraibile nella determinazione del reddito imponibile della Cassa ».

« Art. 13. — Spetta al consiglio generale:

a) eleggere, con la procedura di cui al precedente art. 10, il vice presidente, che sostituirà il presidente del consiglio generale in caso di temporanea assenza o impedimento;

b) fissare, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa può compiere ai sensi del precedente art. 4, nonché sottoporre annualmente al Comitato medesimo eventuali proposte per la elevazione del fido massimo che gli istituti ed aziende di credito di cui al precedente art. 3 possono concedere ad una stessa impresa artigiana;

c) sottoporre, con il proprio parere, al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio le proposte formulate dal consiglio di amministrazione per la determinazione dei saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni;

d) stabilire, annualmente, la percentuale delle operazioni che la Cassa potrà assumere al risconto per ciascuno degli istituti ed aziende di credito di cui al precedente art. 3, nonché eventualmente determinare, previa approvazione da parte del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, plafonds di credito per categorie artigiane, per tipi di finanziamento e per zone;

e) stabilire, in conformità ai limiti ed alle modalità determinati con decreto del Ministro del tesoro, le norme regolamentari per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi;

f) determinare annualmente, in base alle disponibilità del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e sentiti i comitati tecnici regionali di cui al successivo art. 21, plafonds di contributi per ragioni;

g) designare, ogni triennio, gli otto membri del consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 14;

h) designare, ogni triennio, due sindaci effettivi e uno supplente, ai sensi del successivo art. 18;

i) nominare due membri del comitato previsto al successivo art. 23, scegliendoli tra i componenti del consiglio generale stesso designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in rappresentanza delle categorie artigiane di cui alla lettera *e*) del precedente art. 10;

l) nominare i rappresentanti della Cassa in seno ai comitati tecnici regionali di cui al successivo art. 21;

m) approvare, annualmente, il bilancio della Cassa;

n) sottoporre al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio le proposte formulate ai sensi del precedente art. 11, ultimo comma;

o) proporre annualmente gli emolumenti per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, da approvarsi dal Ministro del tesoro;

p) deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, le modifiche al presente statuto, da approvarsi ai sensi del successivo art. 25;

q) ricevere dal consiglio di amministrazione la comunicazione delle operazioni ammesse alle agevolazioni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni;

r) dare ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato la comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 7;

s) deliberare l'eventuale costituzione di comitati, ai sensi dell'art. 52 della legge 25 luglio 1952, n. 949 ».

« Art. 22. — E' istituito presso la Cassa un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a

favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi, della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del fondo stesso in base ai criteri e alle modalità deliberati dal comitato di cui al successivo art. 23.

La garanzia prevista nel comma precedente è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del settanta per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui al precedente art. 3 dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle regioni.

Le dotazioni finanziarie del fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti e le aziende di credito di cui al precedente art. 3, dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti e le aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia del fondo;

b) dai conferimenti dello Stato;

c) da un contributo annuo della Cassa in misura del 20 per cento dei suoi utili netti;

d) da eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito o di enti ed associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle aziende artigiane.

Le dotazioni finanziarie del fondo possono essere impiegate secondo quanto previsto dai criteri e modalità di cui al secondo comma, lettera *a*), del successivo art. 23 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1978

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(6229)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1254/78 del consiglio, del 12 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1255/78 del consiglio, del 12 giugno 1978, che fissa i prezzi per la campagna di commercializzazione 1978-1979 nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1256/78 del consiglio, del 12 giugno 1978, che determina le esigenze minime richieste per il frumento tenero destinato alla panificazione.

Regolamento (CEE) n. 1257/78 del consiglio, del 12 giugno 1978, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1978-79, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali, delle farine di frumento e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento.

Regolamento (CEE) n. 1258/78 del consiglio, del 12 giugno 1978, che fissa un'indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala e il granturco giacenti nelle scorte alla fine della campagna 1977-78.

Regolamento (CEE) n. 1259/78 del consiglio, del 12 giugno 1978, che fissa la campagna di commercializzazione 1978-79 l'elenco delle regioni della Comunità che beneficiano dell'aiuto al frumento duro e che fissa l'importo di tale aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1260/78 del consiglio, del 12 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76, per quanto riguarda la procedura di fissazione del prezzo d'entrata per il riso semigreggio a grani tondi e per le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1261/78 del consiglio, del 12 giugno 1978, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1978-79, i prezzi nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1262/78 del consiglio, del 12 giugno 1978, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1978-79, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio.

Regolamento (CEE) n. 1263/78 del consiglio, del 12 giugno 1978, che fissa l'importo di protezione da includere nel prezzo d'entrata del riso lavorato.

Regolamento (CEE) n. 1264/78 della commissione, del 13 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1265/78 della commissione, del 13 giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1266/78 della commissione, del 13 giugno 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina a partire dal 19 giugno 1978.

Regolamento (CEE) n. 1267/78 della commissione, del 13 giugno 1978, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1268/78 della commissione, dell'8 giugno 1978, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1269/78 della commissione, dell'8 giugno 1978, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1270/78 della commissione, del 13 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1271/78 della commissione, del 13 giugno 1978, recante misure intese a migliorare la qualità del latte nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1272/78 della commissione, del 13 giugno 1978, che fissa, per la campagna 1978, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra.

Regolamento (CEE) n. 1273/78 della commissione, del 13 giugno 1978, relativo alla vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1274/78 della commissione, del 13 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 156 *del* 14 *giugno* 1978.

(146/C)

Regolamento (CEE) n. 1275/78 del consiglio, del 6 giugno 1978, che fissa gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa per la campagna di commercializzazione 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1276/78 del consiglio, del 12 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2825/77 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di talune preparazioni e conserve di carni bovine, della voce ex 16.02 della tariffa doganale comune, originarie di Malta (1978).

Regolamento (CEE) n. 1277/78 della commissione, del 14 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1278/78 della commissione, del 14 giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1279/78 della commissione, del 14 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1280/78 della commissione, del 14 giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1281/78 della commissione, del 14 giugno 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 1282/78 della commissione, del 14 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1283/78 della commissione, del 14 giugno 1978, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1284/78 della commissione, del 14 giugno 1978, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 1285/78 della commissione, del 14 giugno 1978, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio.

Regolamento (CEE) n. 1286/78 della commissione, del 14 giugno 1978, che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 1287/78 della commissione, del 14 giugno 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 373/78 per quanto concerne la definizione del fatto generatore del pagamento relativo agli importi concernenti le operazioni di distillazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 1288/78 della commissione, del 14 giugno 1978, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1289/78 della commissione, del 14 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1290/78 della commissione, del 14 giugno 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 157 *del* 15 *giugno* 1978.

(147/C)

Regolamento (CEE) n. 1291/78 del consiglio, del 6 giugno 1978, che fissa i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento di base dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1292/78 del consiglio, del 6 giugno 1978, che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d'intervento dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1293/78 del consiglio, del 6 giugno 1978, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1294/78 del consiglio, del 6 giugno 1978, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1295/78 del consiglio, del 6 giugno 1978, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di cotone per la campagna di commercializzazione 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1296/78 del consiglio, del 6 giugno 1978, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di ricino per la campagna di commercializzazione 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1297/78 del consiglio, del 6 giugno 1978, che fissa per la campagna di commercializzazione 1978-79 il prezzo minimo dei semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 1298/78 del consiglio, del 6 giugno 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1111/77 che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1299/78 del consiglio, del 6 giugno 1978, che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per il periodo dal 16 dicembre 1978 al 15 dicembre 1979.

Regolamento (CEE) n. 1300/78 del consiglio, del 6 giugno 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1703/72, che fissa, tra l'altro, le norme riguardanti il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971.

Pubblicati nel n. L 160 *del* 17 *giugno* 1978.

(148/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di assistenza tecnica tra Italia e Sudan, con protocollo addizionale, firmato a Khartoum il 14 aprile 1976.

Il giorno 1° giugno 1978, a Khartoum, ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo di assistenza tecnica tra Italia e Sudan, con protocollo addizionale, firmato a Khartoum il 14 aprile 1976.

In conformità dell'art. 9 l'accordo è entrato in vigore il 16 giugno 1978.

(5726)

Rilascio di exequatur

In data 22 giugno 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Guglielmo Guaglio, console onorario di Tunisia a Novara.

(5892)

In data 22 giugno 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.na Maud Polly Goes, console del Brasile a Trieste.

(5893)

In data 22 giugno 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Desmond Francis Mc Sweeney, console generale di Australia a Milano.

(5894)

In data 22 giugno 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Francisco Cassina Figarola, console generale del Messico a Roma.

(5895)

In data 22 giugno 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Thore Lundgren, console generale di Svezia a Genova.

(5896)

In data 22 giugno 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.na Zully Elvira Pezet, console di Panama a Venezia.

(5897)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nell'elenco allegato al decreto ministeriale 25 maggio 1978, relativo alla nomina di revisori ufficiali dei conti per la prima sessione dell'anno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 giugno 1978, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 4071, al n. 4, dove è scritto: « Albonico Francesco, nato il *9-7-1944* », leggasi: « Albonico Francesco, nato il *7-9-1944* »; al n. 8, dove è scritto: « Amato Angelo, nato il *3-7-1952* », leggasi: « Amato Angelo, nato il *3-7-1932* »;

pag. 4073, al n. 154, dove è scritto: « *Ferrua* Emilio, nato il 7-4-1916 », leggasi: « *Ferrua Magliani* Emilio, nato il 7-4-1916 »;

pag. 4075, al n. 236, dove è scritto: « Merlatti Romano, nato il *31-3-1933* », leggasi: « Merlatti Romano, nato il *31-5-1933* »; al n. 264, dove è scritto: « Paone Domenico, nato il *19-9-1928* », leggasi: « Paone Domenico, nato il *18-9-1928* »;

pag. 4076, al n. 292, dove è scritto: « Porto Francesco, nato il *17-10-1923* », leggasi: « Porto Francesco, nato il *17-12-1923* ».

(6235)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 26 luglio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	844,30	844,30	844,50	844,30	844,35	844,25	844,40	844,30	844,30	844,30
Dollaro canadese	752,10	752,10	751,50	752,10	752,35	752,05	752,20	752,10	752,10	752,10
Franco svizzero	474,82	474,82	474 —	474,82	474,95	474,80	474,50	474,82	474,82	474,80
Corona danese	151,305	151,305	151,40	151,305	151,25	151,25	151,33	151,305	151,305	151,30
Corona norvegese	156,76	156,76	156,80	156,76	156,72	156,75	156,80	156,76	156,76	156,75
Corona svedese	186,38	186,38	186,25	186,38	186,37	186,35	186,40	186,38	186,38	186,40
Fiorino olandese	380,13	380,13	379,90	380,13	380,29	380,10	380,17	380,13	380,13	380,10
Franco belga	26,103	26,103	26,05	26,103	26,10	26,05	26,091	26,103	26,103	26,10
Franco francese	191,82	191,82	191,90	191,82	191,81	191,80	191,81	191,82	191,82	191,82
Lira sterlina	1624,55	1624,55	1623,75	1624,55	1622,31	1624,50	1624,75	1624,55	1624,55	1624,55
Marco germanico	411,43	411,43	411,50	411,43	411,18	411,40	411,40	411,43	411,43	411,45
Scellino austriaco	57,065	57,065	57,10	57,065	57,07	57,03	57,09	57,065	57,065	57,06
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,60	18,80	18,54	18,75	18,52	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	10,924	10,924	10,94	10,924	10,92	10,90	10,928	10,924	10,924	10,92
Yen giapponese	4,355	4,355	4,34	4,355	4,34	4,30	4,34	4,355	4,355	4,35

Media dei titoli del 26 luglio 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	72,875
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,150
» 5 % (Ricostruzione)	98,025
» 5 % (Città di Trieste)	97,225
» 5 % (Beni esteri)	96,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,100
» 5,50 % » » 1968-83	83,825
» 5,50 % » » 1969-84	77,725
» 6 % » » 1970-85	77,625
» 6 % » » 1971-86	73,675
» 6 % » » 1972-87	74,100
» 9 % » » 1975-90	80,400
» 9 % » » 1976-91	82,400
» 10 % » » 1977-92	86,275
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,775
» » » » 1-10-1979	101,175
» » » » 78-80	100,25
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,725
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,575
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,100
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,275
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,075
» » » 10 % 1- 1-1981	94,750
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,525
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 luglio 1978

Valuta	
Dollaro USA	844,35
Dollaro canadese	752,15
Franco svizzero	474,66
Corona danese	151,317
Corona norvegese	156,78
Corona svedese	186,390
Fiorino olandese	380,15
Franco belga	26,097
Franco francese	191,815
Lira sterlina	1624,65
Marco germanico	411,415
Scellino austriaco	57,077
Escudo portoghese	18,66
Peseta spagnola	10,926
Yen giapponese	4,347

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di urologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di urologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Candidato		Punti	
1. Ancona Giusto, nato a Padova il 14 gennaio 1937 .	punti	100	su 100
2. Terranova Vittorio, nato a Roma l'8 luglio 1936	»	100	»
3. Fidenzoni Luciano, nato a Roma il 24 settembre 1930	»	96	»
4. Irolla Giovanni, nato a Sorrento il 19 luglio 1935 .	»	96	»
5. Alberti Contardo, nato a Sanremo il 25 dicembre 1939 . . .	»	95	»
6. Boffo Vittorio, nato a Roma il 6 settembre 1941	»	95	»
7. Catalanotti Guido, nato a Napoli il 5 settembre 1937 .	»	95	»
8. Giongo Augusto, nato a Brescia il 18 gennaio 1940 .	»	95	»
9. Pozza Domenico, nato a Colleferro il 25 dicembre 1935	»	95	»
10. Mascagni Pietro, nato a Roma il 12 gennaio 1927	»	93	»
11. Di Molfetta Carlo, nato a Bisceglie il 6 giugno 1930 .	»	90	»
12. Iacobellis Ulrico, nato a Bari l'11 marzo 1940	»	90	»
13. Pescatore Domenico, nato a Terlizzi il 22 maggio 1941	»	90	»
14. Muolo Angelo, nato a Monopoli il 2 febbraio 1940	»	88	»
15. Pisetta Franco, nato ad Albiano il 10 ottobre 1939 . . .	»	88	»
16. Bargelloni Ulisse, nato a Taranto il 28 settembre 1937 .	»	87	»
17. Mondardini Alceo, nato a Cesena l'8 settembre 1933	»	87	»
18 D'Alessandro Emilio, nato a Motta San Giovanni il 16 gennaio 1939	»	86	»
19. Portoghese Vittorio, nato ad Altamura il 9 marzo 1927	»	86	»
20. Catalano Enzo, nato a Roma il 27 marzo 1929	»	85	»
21. Ferrara Biagio, nato a S. Giuseppe Jato il 27 febbraio 1922	»	85	»
22. Fossati Manlio, nato a M.na di Pietrasanta il 1° maggio 1938	»	85	»
23. Radice Giampiero, nato a Legnano il 25 dicembre 1940 . . .	»	85	»
24. Scozzarro Francesco, nato a Palermo l'11 novembre 1941	punti	85	su 100
25. Valentino Rodolfo, nato a S. Vito al Tagliamento il 24 febbraio 1934 . .	»	85	»
26. De Seta Alfonso, nato a Pistoia il 14 settembre 1938	»	83	»
27. Masi Carlo Tonino Benito, nato a Lamezia Terme il 1° dicembre 1937 . .	»	83	»
28. Scavuzzo Luigi, nato ad Enna il 10 aprile 1939	»	83	»
29. Ancarani Enzo, nato a Milano il 20 gennaio 1940	»	82	»
30. Gritti Angelo, nato a Bergamo il 19 dicembre 1941	»	82	»
31. Vagnoni Giuliano, nato a Monterchi il 18 novembre 1934	»	82	»
32. Mennini Bruno, nato a Savona il 16 novembre 1935	»	81	»
33. Gamuzza Francesco, nato a Tripoli il 25 giugno 1939	»	80	»
34. Grandinetti Carlo, nato a Torino il 16 febbraio 1935	»	80	»
35. Lauria Baldassarre, nato ad Alcamo il 1° settembre 1935	»	78	»
36. Pannone Raffaele, nato a Castelmorrone il 1° giugno 1936 .	»	78	»
37. Vita Gerlando, nato a Favara il 14 agosto 1934 .	»	78	»
38. Milano Agesilao, nato a S. Benedetto Ullano il 17 aprile 1933 .	»	75	»
39. Porcaro Benito, nato a Chianche il 1° dicembre 1939 . .	»	75	»
40. Bianchini Arnaldo, nato a Castel S. Angelo il 19 luglio 1931	»	73	»
41. Bartolucci Enzo, nato a Sestino il 23 ottobre 1936	»	72	»
42. Berra Sandro, nato a Milano il 29 settembre 1938	»	72	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1978.

Il Ministro: ANSELMI

(5922)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali (tabella XXIII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni da conferire presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 17, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dell'11 giugno 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 gennaio 1977, n. ULA/1234/A/120944, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e definitiva del concorso a dieci posti di operatore ULA in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni da conferire presso gli uffici locali aventi sede nella Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 21 giugno 1975, n. ULA/CONC/1205/5000, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 199 del 28 luglio 1975.

(5926)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quaranta posti, elevati a quarantanove, di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 11 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 24 luglio 1978 pubblica il decreto ministeriale 7 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno stesso anno, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 133, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a quaranta posti, elevati a quarantanove, di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1977.

(6219)

OSPEDALE «SS. GIACOMO E CRISTOFORO» DI MASSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia;

un posto di assistente cardiologo addetto alla divisione di cardiochirurgia infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Massa (Massa Carrara).

(2663/S)

OSPEDALE MANDAMENTALE «SS. CAPITANIO E GEROSA» DI LOVERE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lovere (Bergamo).

(2659/S)

OSPEDALE CIVILE «E. PROFILI» DI FABRIANO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona).

(2666/S)

OSPEDALE «NIGUARDA» DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e radioterapia addetto al servizio di radioterapia e medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e radioterapia addetto al servizio di radioterapia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(2658/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI AGRIGENTO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(2667/S)

OSPEDALE «P. DEL PRETE» DI PONTECORVO

Concorso ad un posto di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone).

(2664/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente del servizio II di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vicenza.

(2655/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO E DI MALATTIE SOCIALI E DEL LAVORO DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia plastica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia plastica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali e del personale dell'ente in Torino.

(2665/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segretaria generale dell'ente in Genova.

(2668/S)

OSPEDALE CIVILE « F. STELLINI » DI NOGARA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Nogara (Verona).

(2669/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782110)